

**Corsi di formazione
per operatori pratici di inseminazione artificiale
nel settore bovino/equino/suinicolo/cunicolo e avicolo.
Modalità Operative.**

Caratteristiche del corso:

a) Enti abilitati

“Sono considerati enti abilitati alla organizzazione di detti corsi gli enti locali, enti di sviluppo, consorzi, cooperative ed istituti e organizzazioni, che esplicano attività in campo zootecnico con particolare riguardo al settore della fecondazione artificiale.”

b) Requisiti dei partecipanti ai corsi :

1. appartenente ad una delle seguente categorie: imprenditore agricolo, coadiuvante familiare, dipendente;
2. cittadinanza italiana o regolare permesso di soggiorno,
3. conoscenza della lingua italiana,
4. compimento del 18° anno di età prima della data dell'esame.

c) Durata del corso:

I corsi devono avere la durata di 3 mesi (art. 2 legge 74/74).

Lo svolgimento delle lezioni deve avere carattere continuativo, senza interruzioni, salvo quelle involontarie o casuali (circ. Min. San. N. 600.8/244/FA/AG3222 del 22/12/1994, punto 3)

d) Numero ore:

settore bovino:

- teoria: minimo 60 ore
- pratica: minimo 40 ore

settore equino:

- teoria: minimo 60 ore
- pratica: minimo 40 ore

settore suinicolo:

- teoria: minimo 30
- pratica: minimo 40

settore avicolo:

- teoria: minimo 30 ore
- pratica: minimo 30 ore

settore cunicolo:

- teoria: minimo 30 ore
- pratica: minimo 30 ore.

e) Frequenza per l'ammissione all'esame finale: minimo 75% delle ore di lezione

f) Abilitazione: previo superamento di una prova teorico-pratica.

g) Diploma conseguito: diploma di abilitazione.

h) Materie trattate (sulla base della prassi consolidata):

<i>bovino</i>	<i>equino</i>	<i>suinicolo</i>	<i>avicolo</i>	<i>cunicolo</i>
Anatomia	Anatomia	Anatomia	Anatomia	Anatomia
Fisiologia	Fisiologia	Fisiologia	Fisiologia	Fisiologia
Patologia ed igiene	Patologia ed igiene	Patologia ed igiene	Patologia ed igiene	Patologia ed igiene
genetica	genetica	genetica	genetica	genetica
Zootecnia generale	Zootecnia generale	Zootecnia generale	Zootecnia generale	Zootecnia generale
Zootecnia speciale	Zootecnia speciale	Zootecnia speciale	Zootecnia speciale	Zootecnia speciale
Tecnologie della fecondazione artificiale	Tecnologie della fecondazione artificiale	Tecnologie della fecondazione artificiale	Tecnologie della fecondazione artificiale	Tecnologie della fecondazione artificiale
Legislazione veterinaria	Legislazione veterinaria	Legislazione veterinaria	Legislazione veterinaria	Legislazione veterinaria
Esercitazioni pratiche	Esercitazioni pratiche	Esercitazioni pratiche	Esercitazioni pratiche	Esercitazioni pratiche

i) Svolgimento delle esercitazioni pratiche:

Le esercitazioni pratiche, organizzate dall'ente abilitante, devono essere svolte presso allevamenti della zona, presso strutture di macellazione riconosciute, o allevamenti propri. In quest'ultimo caso, il 50% delle esercitazioni pratiche può essere svolto sotto controllo di un veterinario convenzionato dall'ente, iscritto all'ordine, che ne accerti la frequenza.

l) Docenti

Possono assumere il ruolo di docenti le figure professionali dotate dei seguenti titoli di studio:

- laurea in medicina veterinaria
- laurea in scienze agrarie
- diploma di perito agrario o agrotecnico

m) Verifica

Superamento di una prova teorico-pratica (costituita da un questionario finale di valutazione con domande a risposta multipla), a giudizio di un'apposita Commissione.

In caso di mancato superamento della prova, il percorso formativo dovrà essere ripetuto.

n) Esenzione

Il possesso dei seguenti titoli di studio consente di ritenere assolto l'obbligo delle procedure formative di cui alla L. 74/74:

Laurea in Medicina Veterinaria.

**Corsi di formazione
per studenti e laureati in Scienze e Tecnologie Animali (laurea triennale)
nel campo della fecondazione strumentale degli animali**

La Commissione Tecnica Regionale per la Zootecnia della Regione del Veneto in occasione della riunione tenutasi in data 29/7/2014, ha espresso *“parere favorevole alla proposta, formulata da Intermizoo SPA in collaborazione con l’Università di Padova, di riconoscere i corsi, previsti nel manifesto del corso di laurea in scienze e tecnologie animali, come preparatori ai fini dell’esame finale per l’acquisizione dell’idoneità all’esercizio della pratica di fecondazione artificiale, ottemperando parzialmente, alla frequenza del normale corso di formazione; verrà comunque mantenuto l’obbligo di frequenza dei moduli riguardanti la genetica applicata, elementi sulla selezione animali, legislazione in materia di riproduzione animale ed esercitazioni pratiche”*.

Alla luce di quanto sopra la competente struttura regionale potrà autorizzare l’effettuazione di corsi, di cui sopra, tenendo conto di quanto segue.

Caratteristiche del corso:

a) Enti abilitati (art. 2 della Legge 74/74)

“Sono considerati enti abilitati alla organizzazione di detti corsi gli enti locali, enti di sviluppo, consorzi, cooperative ed istituti e organizzazioni, che esplicano attività in campo zootecnico con particolare riguardo al settore della fecondazione artificiale.”

b) Requisiti dei partecipanti ai corsi:

- Laureati triennali in “Scienze e tecnologie Animali” o corsi di Laurea triennale delle stessa classe L-38;
- Studenti del corso di laurea triennale in “Scienze e tecnologie Animali” o corsi di Laurea triennale delle stessa classe L-38, purchè abbiano sostenuto nell’ambito del piano di studi esami delle seguenti discipline con il numero minimo di Crediti Formativi Unitari (CFU) riportati a margine per ciascuna disciplina:
 1. Anatomia degli animali da reddito o corso equivalente del SSD VET/01 (Anatomia degli animali domestici) per un numero minimo di CFU pari a 8;
 2. Fisiologia degli animali da reddito o corso equivalente del SSD VET/02 (Fisiologia Veterinaria) per un numero minimo di CFU pari a 8;
 3. Zootecnia generale e miglioramento genetico degli animali da reddito o corso equivalente del SSD AGR/17 (zootecnia generale e miglioramento genetico) per un numero minimo di CFU pari a 8;
 4. Nutrizione e alimentazione degli animali o corso equivalente del SSD AGR/18 (nutrizione e alimentazione animale) per un minimo di CFU pari a 8;
 5. Tecniche di allevamento dei bovini o corso equivalente del SSD AGR/19 (zootecnia speciale) per un numero minimo di CFU pari a 8;
 6. Suinicoltura o corso equivalente del SSD AGR/19 (zootecnia speciale), per un numero di CFU pari a 6;
 7. Zoocolture o corso equivalente del SSD AGR/20 (zoocolture) per un numero minimo di CFU pari a 8;
 8. Prevenzione delle malattie e principi di legislazione veterinaria o corso equivalente del SSD VET/08 (clinica medica veterinaria), per un numero di CFU pari a 6;
 9. Tecnologie riproduttive o corso equivalente del SSD VET/10 (clinica ostetrica e ginecologia veterinaria) per un numero di CFU pari a 6.

c) Durata del corso:

Lo svolgimento delle lezioni deve avere carattere continuativo, senza interruzioni, salvo quelle involontarie o casuali.

d) Numero ore

settore bovino:

- teoria: minimo 35 ore
- pratica: minimo 40 ore

settore equino:

- teoria: minimo 35 ore
- pratica: minimo 40 ore

settore suinicolo:

- teoria: minimo 30
- pratica: minimo 40

settore avicolo:

- teoria: minimo 30 ore
- pratica: minimo 30 ore

settore cunicolo:

- teoria: minimo 30 ore
- pratica: minimo 30 ore

e) Frequenza per l'ammissione all'esame finale: minimo 75% delle ore di lezione

f) Abilitazione: previo superamento di una prova teorico-pratica.

g) Diploma conseguito: diploma di abilitazione.

h) Materie trattate:

- Genetica
- Tecnologie della fecondazione artificiale
- Legislazione veterinaria
- Lezioni pratiche

i) Svolgimento delle esercitazioni pratiche:

Le esercitazioni pratiche devono essere svolte presso allevamenti della zona e/o presso strutture di macellazione riconosciute.

l) Docenti

Possono assumere il ruolo di docenti le figure professionali dotate dei seguenti titoli di studio:

- laurea in medicina veterinaria
- laurea in scienze agrarie
- diploma di perito agrario o agrotecnico

m) Verifica

Superamento di una prova teorico-pratica (costituita da un questionario finale di valutazione con domande a risposta multipla), a giudizio di un'apposita Commissione.

In caso di mancato superamento della prova, il percorso formativo dovrà essere ripetuto.

Data la natura sperimentale di suddetti corsi l'ente formatore dovrà presentare preliminarmente all'effettuazione dell'esame finale, quanto segue:

- una relazione con cui si definiscano le modalità adottate, dall'ente di formazione, per la verifica preventiva del livello di conoscenza e preparazione dei partecipanti al corso, con particolare attenzione a coloro che si trovano nello *status* di studenti;
- un resoconto sull'andamento del corso in questione e sui risultati in merito all'apprendimento e alle conoscenze acquisite.

PROCEDURA:

1) Invio formale della proposta del corso di formazione (**vedi allegato 1**) da parte **dell'ente abilitato** all'effettuazione dei corsi, all'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.

2) Una volta valutata la sussistenza dei requisiti richiesti del corso, l'U.O. Veterinaria e sicurezza alimentare, rilascerà un decreto autorizzativo, a seguito del quale è possibile dare inizio al corso medesimo.

3) Prima dell'inizio del corso dovrà essere trasmesso, alla succitata Struttura Regionale, il calendario dettagliato del corso.

3) Circa un mese prima della fine del corso, l'ente dovrà richiedere all'U.O. Veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, l'emissione del decreto di nomina della Commissione Esaminatrice dei partecipanti al corso.

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L. R. 44/86, la Commissione deve essere composta:

- 1) *dal dirigente del Dipartimento per i Servizi veterinari, o da un suo delegato con qualifica non inferiore a dirigente regionale, con funzione di presidente;*
- 2) *da un rappresentante dell'Ordine dei medici veterinari della provincia nel cui ambito si svolge l'esame di idoneità;*
- 3) *da un dipendente del Dipartimento per l'Agricoltura con qualifica non inferiore a funzionario;*
- 4) *da un rappresentante dell'ente organizzatore del corso per operatore pratico di fecondazione artificiale;*
- 5) *da un rappresentante delle Associazioni provinciali allevatori della Regione, designato unitariamente dalle stesse;*

4) Una volta superata la prova finale, con esito favorevole, verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di idoneità, che deve riportare i seguenti dati:

- *intestazione dell'ente organizzatore e logo della Regione Veneto;*

- *la dicitura "IL PRESIDENTE Viste la legge n. 74 dell'11-03-1974, la Legge n. 30 del 15-01-1991, la Legge Regionale n. 44 del 28-08-1986 e il Decreto Ministeriale del 19-07-2000, n. 403; visti i verbali dei lavori della Commissione di cui all'art. 7 della Legge Regionale n. 44 del 28-08-1986, nominata con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. _____ del _____; visto il decreto dell'U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare autorizzativo del presente corso, n. _____ del _____. ATTESTA"*

- *nome e cognome del partecipante*

- *luogo e data di nascita del partecipante*

- *residenza del partecipante*

- *la dicitura "ha frequentato il Corso di formazione per operatori pratici di inseminazione artificiale in ambito animale (o per studenti e laureati in Scienze e Tecnologie Animali (laurea triennale) nel campo della fecondazione strumentale degli animali), di cui all'art. 2 della L. n. 74 del 11-03-1974 ed organizzato dall'ente _____ ed ha superato con esito favorevole gli esami teorici-pratici, risultando, pertanto, IDONEO, ad eseguire la pratica di fecondazione artificiale della specie _____".*

- *Luogo e data*

- *Firma del presidente della commissione.*

- *Firma del legale rappresentate/titolare dell'ente organizzatore.*

ORGANO COMPETENTE E TERMINI PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELLA L. 241/90.

1) Organo Competente

L'organo competente in materia di autorizzazione ai corsi di formazione per operatori pratici di inseminazione artificiale delle specie animali è:

Regione del Veneto

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

U.O. Veterinaria e sicurezza alimentare

Dorsoduro 3493 -30125 VENEZIA

Tel. 041/2791303-1305

sito web: www.regione.veneto.it

pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

2) Termini per il procedimento

Autorizzazione all'esercizio della pratica di fecondazione artificiale delle specie bovina, equina, suina, cunicola e avicola da parte degli operatori pratici, studenti e laureati in Scienze e Tecnologie Animali (laurea triennale). Modalità operative.

Rilascio decreto autorizzativo all'effettuazione del corso	90 gg. dal ricevimento della domanda
Rilascio decreto di nomina commissione esaminatrice	90 gg. dal ricevimento della domanda

L'esercizio della pratica di fecondazione artificiale, da parte degli operatori che hanno frequentato un corso di formazione (anche extraregione, purché approvato dagli enti/strutture competenti) con esito favorevole, è subordinata:

- al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della pratica di fecondazione artificiale
- iscrizione al Registro degli operatori tenuto dalla Regione del Veneto (che prevede l'assegnazione di un codice univoco nazionale), secondo le seguenti indicazioni.

L'operatore che intende esercitare l'attività di inseminazione artificiale deve presentare all'Azienda **ULSS di residenza**, istanza in bollo, del valore corrente, (vedi modulo "allegato 14") corredata dei seguenti documenti:

1. Autocertificazione, secondo la normativa vigente, dell'attestato di idoneità ottenuto ai sensi della L. n. 74/74;
2. copia della convenzione stipulata con il centro operativo o recapito a cui si ricorre per la fornitura del materiale seminale;
3. indicazione dell'allevamento o degli allevamenti dove intende operare.

N.B. Nel caso in cui:

- l'operatore intenda operare presso più allevamenti situati sul territorio di competenza della sola Azienda Ulss di residenza, deve predisporre un elenco completo (in allegato all'istanza); in tale occasione dovrà essere indicata, per ciascun allevamento, una stima dell'operatività (n. interventi annui).

Tutte le variazioni dovranno essere comunicate all'Az. Ulss entro 30 gg.

- se l'operatore intende operare presso allevamenti situati sul territorio di competenza di più Aziende Ulss dovrà procedere come segue:
 - a) presentare, *in primis*, istanza all'Azienda Ulss di residenza, allegando l'elenco completo degli allevamenti, ove intende operare (con la relativa stima dell'operatività). L'Azienda Ulss di residenza emanerà il decreto autorizzativo, che permetterà l'esercizio della pratica solo negli allevamenti siti sul territorio di sua competenza, assegnando, altresì, il codice unico nazionale.
 - b) Solo successivamente presentare, un'ulteriore istanza a ciascuna Azienda Ulss competente sul territorio dove sono allocati gli altri allevamenti, ove intende operare, allegandone l'elenco dettagliato (con relativa stima dell'operatività). La/le Azienda/e Ulss emetterà/anno il decreto autorizzativo richiamando il Codice univoco nazionale già assegnato.

NB: Si rammenta l'obbligo, per gli operatori che esercitano in qualità di collaboratori esterni, di applicare le tariffe approvate annualmente dalla Commissione Tecnica Regionale per la Zootecnia.